

Regione Lombardia

Decreto dirigenziale 17 marzo 2020, n. 3430

(Bur 19 marzo 2020 n. 12)

Il Dirigente della struttura autorizzazioni ambientali

Visti

- il decreto legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante, tra l'altro, misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia;

Visti altresì:

- la direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I "Disposizioni comuni" ed al Capo II "Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1" inerente la disciplina delle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia);
- il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare, la Parte Seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)";

Rammentato che:

- le Province lombarde, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2 della Lr 24/2006, a partire dal 1 gennaio 2008, sono l'Autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2 ter, della Lr 24/2006 e dell'articolo 17, comma 1, della Lr 26/2003;
- la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Lr 24/2006, stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
- Arpa Lombardia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Lr 24/2006, esercita le funzioni di controllo sugli impianti industriali;
- le Autorità competenti in materia di Aia, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del Dlgs 152/2006, si avvalgono di Arpa per l'accertamento del rispetto delle autorizzazioni integrate ambientali;

Richiamate:

- la Dgr del 30 dicembre 2008, n. VIII/8831, "Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di autorizzazione integrata ambientale (articolo 8, comma 2, Lr n. 24/2006)" e, in particolare, il relativo allegato D,
- la Dgr del 2 febbraio 2012, n. IX/2970, "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) (articolo 8, comma 2, Lr n. 24/2006) e, in particolare, il relativo allegato B, con la quali sono state definite, tra l'altro, le modalità per la presentazione delle istanze per il rilascio, il riesame e la modifica delle autorizzazioni integrate ambientali, prevedendo che il Gestore, in allegato alle istanze, fornisca il report-on line attestante l'avvenuto aggiornamento ed approvazione delle informazioni inserite nella "Modulistica on line Ippc";

Rammentato che ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 2 del Dlgs 152/2006, il Gestore di una installazione soggetta ad Aia trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'Agenzia regionale per

la protezione dell'ambiente, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Aia medesima, secondo le modalità e le frequenze ivi stabilite;

Richiamati:

— il D.d.s. del 3 dicembre 2008, n. 14236 recante "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciate ai sensi del Dlgs 18 febbraio 2005 n. 59.",

— il D.d.s. del 23 febbraio 2009, n. 1696 recante "Modifica ed integrazioni del D.d.s. del 3 dicembre 2008 n. 14236 "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciate ai sensi del Dlgs 18 febbraio 2005 n. 59.", con i quali è stato stabilito che i Gestori delle installazioni Aia devono provvedere alla comunicazione, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 2 del Dlgs 152/2006, dei dati sui controlli delle emissioni richiesti dall'Aia mediante l'inserimento dei medesimi nell'applicativo "Aida", messo a disposizione da Arpa Lombardia, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli;

Ritenuto opportuno introdurre misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai gestori delle installazioni Aia, in considerazione dell'impatto conseguente alla doverosa e necessaria puntuale applicazione delle misure di emergenza definite per l'intero territorio della Regione Lombardia con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamati;

Rilevata l'opportunità e la fattibilità di prevedere, in particolare:

a) il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 2 del Dlgs 152/2006, alla comunicazione, mediante 'inserimento nell'applicativo "Aida", dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle Aia nel corso dell'anno solare 2019;

b) la sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell'obbligo di compilazione dell'applicativo di Regione Lombardia "Modulistica Ippc on line" in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle Aia;

c) sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti nei Piani di monitoraggio delle Aia, con particolare riferimento a quelli che implicano il ricorso a personale esterno (società specializzate/laboratori) alle installazioni lombarde;

Vista la Lr n. 20/2008 "testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti della XI legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della Lr 17 del 4 giugno 2014;

Tutto ciò premesso,

Decreta

1. di approvare le seguenti misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni Aia, in considerazione delle misure urgenti adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 nel territorio di Regione Lombardia:

a) differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 2 del Dlgs 152/2006, alla comunicazione, mediante 'inserimento nell'applicativo "Aida", dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle Aia nel corso dell'anno solare 2019;

b) sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell'obbligo di compilazione dell'applicativo di Regione Lombardia "Modulistica Ippc on line" in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle Aia;

c) sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle Aia con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne;

2. di disporre la pubblicazione del decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia;

